DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 1

Norme in materia di trattamenti di disoccupazione

L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e' prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilita' e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1989. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, riferite all'attivita' lavorativa svolta nel corso del 1988, sono valide se presentate entro il 30 giugno 1989. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la misura dell'importo dell'indennita' giornaliera di disoccupazione prevista dal medesimo articolo 7 e' elevata al 15 per cento della retribuzione. A decorrere dall'anno 1990, e' confermata l'estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione ai lavoratori di cui ai punti 8° e 9° dell'articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155. A decorrere dalla stessa data, ai fini della concessione da parte dell'INPS, nell'ambito della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell'indennita' ordinaria di disoccupazione, si intendono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, ivi comprese quelle in materia di contribuzione, con elevazione della misura della richiamata indennita' al 20 per cento della retribuzione. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, sono valide se presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento per l'attivita' lavorativa svolta. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 601 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 3652 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno medesimo. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 817 miliardi in ragione d'anno, provvede l'INPS all'uopo parzialmente utilizzando le disponibilita' del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, ovvero quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attivita' svolte dall'Istituto medesimo. Per i periodi anteriori al 1' gennaio 1990, i lavoratori ai quali e' stato corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni ed integrazioni, e che, in conseguenza della mancata copertura contributiva relativa ai predetti periodi, non potrebbero conseguire il diritto a pensione ove abbiano superato alla data di entrata in vigore del presente decreto il 48' anno di eta' se donne ed il 53' anno di

eta′ se uomini, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 1990 possono ottenere il contributo figurativo fino al raggiungimento dell′anzianita′ contributiva ed assicurativa minima per il pensionamento di vecchiaia nel momento in cui raggiungono l′anzianita′ prescritta. La retribuzione di riferimento per l′accreditamento della relativa contribuzione figurativa e′ pari alla retribuzione settimanale minima per i versamenti volontari in vigore al 1′ gennaio di ciascun anno. Per i lavoratori che si siano avvalsi della facolta′ di cui al comma 4, i quali successivamente abbiano svolto attivita′ lavorative, gli accrediti contributivi sono conteggiati in luogo di quelli figurativi fino alla loro concorrenza. Le somme occorrenti alla copertura delle contribuzioni figura- tive di cui al comma 4 sono versate al Fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico della gestione di cui all′articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. L′onere derivante dall′attuazione del presente comma, valutato in lire 22 miliardi per l′anno 1990, e′ posto a carico della gestione di cui all′articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con utilizzo delle residue disponibilita′ derivanti dalla proroga del contributo di cui all′articolo 5, comma 7, lettera b).

Versione in vigore dal 5 aprile 1991, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell′occupazione
Estremi	Decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-sostegno-dell-occupazione-108-1991/art-1-norme-in-materia-di-trattamenti-di-disoccupazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it